

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 37.2025

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
PEC: appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' A.R.G.E.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: argea@pec.agenziaagea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e
delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC : area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 – Roma
PEC: protocollo.sin@pec.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4

00195 ROMA
PEC: agea-l3@pec.leonardo.com

Oggetto: Aiuto *de minimis* ai sensi del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020 - Decreto ministeriale recante “criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178“ – Campagna 2024.

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DM) 19 dicembre 2024 n. 0670020, considerato che nel 2024 gli imprenditori del settore bovino da carne, in particolare per i capi nati e allevati in Italia per almeno sei mesi devono far fronte ad un imprevisto aumento dei costi di produzione e alla diminuzione delle superfici disponibili per il pascolo che hanno fortemente perturbato questo tipo di produzione, con rischio di abbandono dell’attività agricola e conseguente perdita della biodiversità e che, pertanto, occorre definire il livello del finanziamento erogabile a sostegno dell’attività d’impresa, ha attivato una misura di sostegno per la filiera attraverso la corresponsione di un aiuto *tantum*, volto a sostenerne in particolare le imprese il cui reddito dipende principalmente dalla suddetta attività.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2024 da erogare nel 2025 pari a 4.500.000, 00 euro.

Gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo concessi in conformità al DM 19 dicembre 2024 n. 0670020 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e s.m.i. quali Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024. Il sostegno ha finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in quanto compensa i maggiori costi dell’allevamento dei bovini ed è destinato anche ai capi non destinati alla macellazione e, pertanto, non si ravvisa rischio di sovracompensazione.

L’aiuto può essere cumulato con l’aiuto previsto dal DM 19 dicembre 2024 n. 0670040 “criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno all’allevamento delle razze autoctone italiane”, fermo restando il limite del *de minimis*, limite evidenziato in entrambi i decreti ministeriali.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto

di cui all'art. 3 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020 in cui l'Organismo Pagatore AGEA è Ente gestore del sostegno.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Possono accedere all'aiuto le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con "orientamento carne" che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale, che (ai sensi dell'art. 1 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020):

- a) risultano iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, come previsto dal DPR 1° dicembre 1999 n. 503 e smi, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto fissata dall'Ente gestore AGEA, tramite le presenti istruzioni operative e che non hanno cessato l'attività;
- b) hanno allevato i capi per almeno centottantaquattro (184) giorni maturati nell'anno 2024. Il capo viene considerato una sola volta nell'anno 2024; ne consegue che, per l'individuazione del numero di capi presenti in un codice allevamento ASLL, si fa riferimento al codice di allevamento in cui il capo è presente nel 2024 per almeno 184 giorni (può essere presente in un solo allevamento nell'anno) da un operatore come individuati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN), correttamente identificati e registrati in allevamento;
- c) nel caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto. Il rapporto di soccida, non essendo gestito in BDN si desume quando per un codice allevamento l'operatore ed il proprietario sono soggetti diversi (non coincidono come codice fiscale).

3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

A ciascun beneficiario, così come definito nel paragrafo 2 e in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato *sul numero dei capi detenuti nati e allevati in Italia per almeno 184 giorni nel 2024* ai sensi dell'art. 1 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020.

L'Organismo pagatore AGEA, come soggetto gestore ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020, provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione definiti nel paragrafo 2, dividendo le risorse disponibili di euro 4.500.000,00, per il numero di capi ammissibili.

L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro, ai sensi dell'art.

3 comma 4 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020.

L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime *de minimis* agricolo. Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime *de minimis* agricolo ai sensi dell'art.3 comma 3bis del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii.

Nel caso di superamento delle disponibilità complessive, l'Organismo Pagatore AGEA procede ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare e comunica formalmente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, una «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), di seguito riportate:

- 1) numero di capi di bovini (Specie bovina) di razze iscritte ai Libri genealogici riportati in tabella 1 ad orientamento "CARNE o MISTO" nati in Italia nel 2024 ed allevati per almeno centottanta quattro giorni maturati nell'anno 2024 in Italia **estratti dalla BDN alla data del 05.05.2025** distinti per codice allevamento ASLL ai sensi dell'art. 1 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020, quindi detenuti nell'allevamento individuato ed eventualmente presso allevamenti che fanno capo al medesimo proprietario o operatore per almeno 184 giorni durante l'anno 2024 (periodo compreso tra 01/01/2024 e 31/12/2024);

TABELLA 1		
Campo	Descrizione	Orientamento
521	ABERDEEN ANGUS	CARNE
525	AUBRAC	CARNE
530	BEEFMASTER	CARNE
522	BLONDE D'AQUITAINE	CARNE
101	CHAROLAIS	CARNE
203	CHIANINA	CARNE
527	DEXTER	MISTO

TABELLA 1		
Campo	Descrizione	Orientamento
523	HIGHLAND	CARNE
102	LIMOUSINE	CARNE
204	MARCHIGIANA	CARNE
205	MAREMMANA	CARNE
409	PIEMONTESE	MISTO
516	PONTREMOLESE	CARNE
207	ROMAGNOLA	CARNE
528	SALERS	CARNE
510	SARDA	CARNE
511	SARDO BRUNA	CARNE
518	SICILIANA	CARNE
524	WAGYU	CARNE

- 2) nel caso in cui l'operatore non sia il proprietario del codice allevamento ASLL, si è in presenza del contratto di soccida, in cui l'operatore è il soccidario ed il proprietario è il soccidante e per ciascun codice allevamento ASLL in cui si è in presenza del contratto di soccida:
- a. se il beneficiario della domanda di aiuto è l'operatore del codice allevamento ASLL: il sistema prospetta automaticamente il codice fiscale con denominazione del proprietario ed il beneficiario deve indicare se il soccidante proprietario ha autorizzato il beneficiario soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto, allegando la liberatoria di soccida il cui modello è in allegato (cfr. allegato - liberatoria di soccida). In assenza della liberatoria di soccida, al beneficiario soccidario potrà essere riconosciuto il 25% del numero dei capi ammissibili del codice allevamento ASLL in cui vige il contratto di soccida;
 - b. se il beneficiario della domanda di aiuto è il proprietario del codice allevamento ASLL: il sistema prospetta automaticamente il codice fiscale con denominazione dell'operatore soccidario, ed il beneficiario deve indicare se ha autorizzato il soccidario a ricevere il 100%. Se non ha autorizzato il soccidario a ricevere il 100%, al beneficiario dell'aiuto proprietario soccidante potrà essere riconosciuto il 75% del numero dei capi ammissibili. Viceversa, se il soccidante dichiara di aver concesso la liberatoria di soccida al soccidario il cui modello è in allegato (cfr. allegato - liberatoria di soccida) non avrà riconosciuto alcun capo ammissibili poiché il numero dei capi è stato attribuito al 100% al soccidario operatore;

In assenza della domanda di aiuto da parte del soccidante, ed in presenza della domanda di aiuto del soccidario in assenza della liberatoria del soccidante, al soccidario verranno riconosciuti ammissibili

il 25% del numero dei capi ammissibili del codice allevamento ASLL in cui vige il contratto di soccida.

- 3) numero teorico totale dei capi ammessi all'aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all'impresa di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici con "orientamento carne" che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale per almeno 184 giorni nel 2024, riportata nel paragrafo 3 estratti dalla BDN **alla data del 05.05.2025**.

Il produttore effettua la presentazione della «domanda di aiuto automatica» sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda, rese disponibili presso lo stesso CAA.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **15 maggio 2025 e fino al 9 giugno 2025**.

6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo 7 e previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

7. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

7.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle

- imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
 4. **nel caso di soccida verifica che le dichiarazioni delle domande di aiuto presentate dal soccidante e dal soccidario siano coerenti, in caso di incoerenza si attua la verifica documentale trattandosi di una potenziale falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;**
 5. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
 6. l'Organismo pagatore AGEA come ente gestore seleziona un campione di controllo in ragione del 5% del numero di capi ritenuto ammissibile sulla base della propria attività istruttoria. Il 75% del campione viene selezionato sulla base di criteri di analisi di rischio che tengano conto, tra l'altro, della dimensione del numero di capi ammissibili e della distribuzione delle erogazioni a livello regionale. Il restante 25% del campione viene selezionato sulla base di un criterio casuale, utilizzando come universo di selezione la totalità delle domande con numero dei capi ammissibili, detratte quelle già selezionate in base ai criteri di rischio.

L'Organismo pagatore AGEA completa i controlli presso le aziende selezionate prima della predisposizione dell'ultimo elenco di liquidazione e provvede, entro tale adempimento, ad una erogazione alle medesime aziende che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.

Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.

8. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

B. trasmissione entro il 30 novembre 2025 al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica –

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF ai sensi dell'art. 5 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670020 una relazione sullo stato di attuazione del decreto stesso, contenente il numero delle domande pervenute, il numero dei beneficiari ed il numero dei capi sovvenzionati, utilizzando la “tabella di rendicontazione” allegata al presente provvedimento;

Le somme eventualmente non erogate dal Soggetto Gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi, dovranno essere versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

9. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il

codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore

Dr. Christian Patti

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 1407/2013 - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'articolo 215, recante la previsione di pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura
- Reg. (UE) 651/2014 - Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Reg. (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014
- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e

dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

- DM 19 maggio 2020 - Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2020, n. 156;
- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - articolo 1, comma 128 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
- Decreto del MASAF 19 dicembre 2024 n. 0670020 - Decreto ministeriale recante criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 e s.m.i. - Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni;
- Istruzioni Operative n. 38 del 24 aprile 2023 e s.m.i. - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul

sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica – Campagna 2023;

- Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024 e s.m.i. - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024;
- Istruzioni Operative AGEA n. 142 del 20 dicembre 2024 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.

- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-1.
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 70991 del 3 ottobre 2022 – D.lgs. 159/2011 – DM n. 9021200 del 23 luglio 2020 e DM n. 360368 del 6 agosto 2021 – richiesta chiarimenti sulla natura del sostegno.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n.

23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo) e del Reg (UE) n. 2023/2831, l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre anni. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso. In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 2024/3118 e s.m.i. sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima prevista dal Regolamento UE vigente anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de minimis

complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa *unica*²;

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto

bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

[Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\)](#)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli

interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

[Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

[Allegato 2.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice,

hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta</p>

	<p>elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p>

	<p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>

<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	4
3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO.....	4
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO.....	5
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	7
6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	7
7. CONTROLLI.....	7
7.1. Verifiche di ammissibilità.....	7
8. COMUNICAZIONI.....	8
9. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	11
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	11
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti).....	12
Fascicolo Aziendale.....	13
Documentazione antimafia.....	14
Registro Aiuti di Stato.....	15
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	15
Regolarità fiscale.....	16
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi.....	16
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	16
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	18
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	19
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	19
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	20